



UMANI DIRITTI AMBIENTE BLOG DIRITTI UMANI IDEE

# Diritti umani e ambiente: ecco cosa prevede il diritto internazionale

Il diritto dell'uomo all'ambiente esiste? Chi può farlo funzionare? E quando la tutela dell'ambiente è collegata ai diritti umani? Cosa dicono Onu, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Corte interamericana e Commissione Africana? Ecco la risposta del Master in Diritti umani della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa



di Scuola Superiore Sant'Anna M...

24 marzo 2018

*di Matilde Lombardi*

Mentre è in corso la terza edizione del **Festival dei diritti umani** di Milano dedicata all'ambiente, è fondamentale chiedersi se un **diritto dell'uomo all'ambiente** esista e in quali forme. Negli ultimi anni l'attenzione pubblica si è concentrata sul problema della tutela dell'ambiente, soprattutto alla luce delle evidenti catastrofi ecologiche causate dall'uomo. I pericoli sono numerosi e l'umanità ha iniziato a intravedere i possibili **effetti della continuata mancanza di rispetto** e di attenzione **nei confronti del pianeta** in cui viviamo. Le conseguenze di inquinamento, cambiamenti climatici e sfruttamento incontrollato delle risorse naturali sono terribilmente visibili. Un'opera di cooperazione e coordinazione delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale può arginarne gli effetti.

## **Ambiente e diritti umani: pochi gli strumenti giuridici**

Uno degli ambiti in cui si inserisce con maggior forza il dibattito sulle tematiche ambientali è quello dei **diritti umani**. La mancata tutela dell'ambiente influisce infatti sulla possibilità di garantire un adeguato rispetto e godimento di tali diritti.

Il tema dell'ambiente, tuttavia, è entrato nel dibattito internazionale solo in tempi relativamente recenti, motivo per cui nella maggior parte degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani continua **a mancare un riferimento diretto ed esplicito all'ambiente** e, di fatto, non si può ancora dire che esista un diritto all'ambiente autonomamente azionabile.

## **La definizione Onu sull'ambiente umano**

Il primo riconoscimento del legame tra l'ambiente ed i diritti umani si è avuto nel 1972, quando nell'ambito della Conferenza di Stoccolma è stata adottata la **Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano**. L'articolo 1 della Dichiarazione dice:

”

«L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future».

L'importanza di tale riconoscimento risiede nella possibilità di **individuare una componente ambientale nella protezione dei diritti umani**, che dunque entra a far parte degli obblighi esistenti in capo agli Stati di rispettare, proteggere e realizzare ciascun diritto.

## La Convenzione sui Diritti dell'infanzia e l'ambiente

Oltre a tali riconoscimenti di carattere generale, alcuni trattati adottati dopo il 1972 contengono, invece, un **esplicito riferimento all'ambiente**. L'articolo 24 della **Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia** (1989) garantisce il **diritto alla salute**, prendendo in considerazione i rischi dovuti all'inquinamento.

## Diritti umani e diritto internazionale per i popoli indigeni

L'articolo 29 della **Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni**, invece, attribuisce inequivocabilmente il diritto alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse, specificando in particolare che, a tal fine, gli Stati devono realizzare programmi di assistenza e, in caso di attività di stoccaggio pericolose sul loro territorio, devono richiedere il loro libero, previo e informato consenso.



**Quest'ultimo strumento**, sebbene sia l'unico a riconoscere in modo così diretto il diritto all'ambiente naturale di per sé, al di fuori del collegamento con particolari violazioni di altri diritti, è **putroppo limitato ai popoli indigeni**, in virtù dello specifico legame che questi hanno con l'ambiente in cui vivono.

## Quali sono i diritti umani legati alla tutela dell'ambiente

La **tutela dell'ambiente** viene **collegata a numerosi diritti umani**, tra cui il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all'acqua, il diritto al cibo, il diritto alla vita familiare, il diritto all'informazione, il diritto all'abitazione, il diritto a un adeguato standard di vita, nonché ai diritti cosiddetti culturali relativamente ai popoli indigeni.

## Diritto a un ambiente salubre e all'acqua

Il collegamento è stato operato attraverso l'interpretazione delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni non governative e delle corti internazionali. Potendo menzionare soltanto gli interventi più significativi, occorre ricordare il **Commento Generale n. 14 del Comitato internazionale sui diritti economici,**

**sociali e culturali** che, nell'interpretare il contenuto del diritto al miglior standard di salute garantito dall'articolo 12 dell'omonimo Patto, ha specificato che esso include **il diritto a un ambiente salubre**.

A questo ha fatto seguito il **Commento Generale n. 15** che, nel riconoscere l'esistenza di un autonomo **diritto all'acqua**, come parte integrante del diritto ad un adeguato standard di vita, ha posto l'esigenza di proteggere i corsi d'acqua ed i bacini idrici dall'inquinamento e dallo sfruttamento incontrollato al fine di assicurare l'accesso all'acqua anche alle future generazioni.

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Corte interamericana e Commissione Africana: i contributi alla definizione di diritti umani e ambiente**

Ruolo importante è stato svolto dai **sistemi regionali di tutela dei diritti umani** e, in particolare, dalle corti che, attraverso la loro opera interpretativa, hanno precisato e ampliato il contenuto degli obblighi relativi alla protezione dell'ambiente. **Il sistema europeo**, basato sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, **ha contribuito poco** allo sviluppo della tutela dell'ambiente essendo ammessi ricorsi solo da parte delle vittime della violazione di un diritto. Il collegamento tra ambiente e diritti umani è stato, in ogni caso, riconosciuto solo in presenza di un chiaro nesso causale in relazione al diritto alla vita e all'integrità personale, alla famiglia ed all'abitazione.

La **Corte Interamericana dei diritti dell'uomo** ha avuto invece un **approccio più ampio** grazie alla possibilità di fare riferimento al diritto dei popoli indigeni all'integrità della propria terra ancestrale. Attraverso un'interpretazione innovativa ed estensiva del diritto di proprietà, essa ha riconosciuto la **tutela dell'ambiente come bene autonomo**, strettamente legato alla cultura, alla vita spirituale, nonché all'economia ed alla sussistenza dei popoli indigeni.

La **Commissione Africana**, infine, rappresenta un'eccezione, poiché la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli comprende anche una serie di **diritti della collettività**. La Corte Africana ha, dunque, potuto riconoscere la tutela dell'ambiente in relazione, non solo al diritto alla salute, ma anche ai **diritti culturali e sociali dei popoli**.

## Diritto all'ambiente: possibili solo azioni individuali

Oltre alla tutela indiretta dell'ambiente tramite il ricorso a diritti generali dell'uomo, si possono individuare una serie di **diritti di natura procedurale specificamente collegati all'ambiente**. Tali diritti sono stati per la prima volta delineati nella **Dichiarazione di Rio del 1992** e comprendono il diritto all'informazione e il diritto alla partecipazione al processo decisionale, in riferimento a questioni ambientali, e il diritto all'accesso alla giustizia in collegamento al rispetto dei primi due.



Occorre a questo punto precisare che **incorporare il diritto all'ambiente nel sistema di tutela dei diritti umani** rappresenta un **risultato** importante, ma inevitabilmente **limitato**. La **protezione dei diritti umani** è per definizione **incentrata sugli individui**, a parte rari casi in cui comprende determinati gruppi di persone, come i popoli indigeni. In altri termini, la possibilità di **azionare la tutela del diritto all'ambiente** rimarrebbe in ogni caso **limitata alle iniziative dei singoli** per pretendere il rispetto da parte dei propri Stati degli obblighi internazionali e, in ogni caso, sarebbe ammissibile solo ove sia possibile provare il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione dello Stato e la lesione subita dall'individuo. Ciò è particolarmente complesso, per non dire impossibile allo stato attuale, per quanto

riguarda i danni causati dai **cambiamenti climatici**. Per essi la scienza ha ricostruito un collegamento con l'azione dell'uomo che **non è sufficiente per determinare il sorgere della responsabilità statale** per violazione dei diritti dell'uomo.

## Corte interamericana: la responsabilità extraterritoriale

Un'altra questione particolarmente controversa riguarda l'ipotesi della **responsabilità extraterritoriale degli Stati**, cioè la possibilità che la responsabilità di uno Stato sorga anche per violazioni dei diritti umani provocate dallo stesso al fuori del proprio territorio. Di recente la **Colombia** si è rivolta alla **Corte Interamericana dei diritti dell'uomo** con una serie di quesiti riguardanti l'interpretazione e l'ampiezza della tutela predisposta dalla Convenzione Interamericana dei diritti dell'uomo relativamente agli obblighi di tutela ambientale. Nel suo **parere consultivo** pronunciato il **15 novembre 2017**, la Corte ha chiarito che gli Stati hanno l'obbligo di rispettare le norme internazionali in materia ambientale e che **la responsabilità di ciascuno Stato** sorge anche qualora il mancato rispetto di tali norme provochi **conseguenze al di fuori del proprio territorio**. Un individuo che veda danneggiato il proprio diritto alla salute o alla vita da un'azione od omissione di uno Stato diverso dal proprio può invocare la responsabilità di detto Stato.

Ciò è reso possibile dall'interpretazione del concetto di **giurisdizione degli Stati**, che la Corte amplia fino a includere azioni od omissioni su cui lo Stato ha l'effettivo controllo. Pertanto, almeno nel sistema interamericano di tutela dei diritti umani, viene **riconosciuta la responsabilità per danni transfrontalieri**, nel caso in cui lo Stato sapeva o avrebbe dovuto sapere delle conseguenze dannose di una propria azione od omissione su individui residenti in altri Stati.

## Diritto dell'uomo a un ambiente salubre

Rimangono, comunque, molti **vuoti di tutela**, che potrebbero almeno parzialmente essere colmati dando all'ambiente un riconoscimento autonomo nel sistema dei diritti umani.

Solo pochi giorni fa, il 5 marzo, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui Diritti umani e l'Ambiente, **John H. Knox**, in un discorso davanti alla **Commissione dei Diritti Umani**, ha riflettuto sul fatto che sia ormai giunto il momento per il riconoscimento di un **autonomo diritto dell'uomo a un ambiente salubre**. Nonostante i molti passi in avanti fatti negli ultimi anni e la crescente attenzione verso la protezione dell'ambiente, ciò non è più sufficiente.

Sebbene la creazione di un tale diritto non sia cosa semplice, Knox ritiene che i tempi siano maturi quantomeno per una **risoluzione delle Nazioni Unite** che, pur non essendo giuridicamente vincolante, costituirebbe una forte pressione politica per gli Stati a muoversi nella direzione giusta. Egli specifica che, in realtà, non si tratterebbe di imporre nuovi obblighi in capo agli Stati, ma soltanto di chiarire quanto è stato già affermato in relazione agli altri diritti umani e che ormai è evidente: la **protezione dell'ambiente è fondamentale per assicurare il pieno godimento dei diritti dell'uomo**. Citando Victor Hugo, Knox ribadisce: «È impossibile resistere ad un'idea il cui momento è ormai giunto».

**Iscriviti alla newsletter di Osservatorio Diritti**



---

[Chi Siamo](#) [Manifesto](#) [Privacy Policy](#) [Cookie Policy](#) [Contatti](#)

---

Tutti i diritti riservati © 2018, Osservatorio Diritti - P. Iva 09745090960  
Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n. 83 del 21 febbraio 2017